

3. Terzo motivo. violazione di diritti fondamentali e del principio di proporzionalità

— La ricorrente afferma a tal riguardo che la Commissione europea non ha esercitato, oppure non ha correttamente esercitato, il proprio potere discrezionale, in quanto, da un lato, non ha preso in considerazione le notevoli ripercussioni per le imprese interessate derivanti dall'avvio del procedimento d'indagine formale, e, dall'altro, ha avviato il procedimento di indagine in un momento in cui lo stesso non era ancora necessario.

4. Quarto motivo: violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

— La ricorrente sostiene che la Commissione europea, quando ha adottato la decisione in oggetto, ha violato il legittimo affidamento delle imprese interessate, dato che in passato la stessa ha dichiarato il sistema di finanziamento per il sostegno delle energie rinnovabili nella Repubblica federale di Germania compatibile con la normativa in materia di aiuti e, da allora, detto sistema non è stato sostanzialmente modificato.

5. Quinto motivo: eccesso di potere

— Infine, la ricorrente deduce un eccesso di potere da parte della Commissione europea nell'adozione della decisione in oggetto, avendo indebitamente ridotto il margine discrezionale spettante alla Repubblica federale di Germania ai sensi del diritto primario e secondario riguardo alla determinazione delle modalità di sostegno delle energie rinnovabili.

Ricorso proposto il 12 maggio 2014 — Mykola Yanovych Azarov/Consiglio

(Causa T-331/14)

(2014/C 223/64)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mykola Yanovych Azarov (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: G. Lansky e A. Egger, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, ai sensi dell'articolo 263 TFUE, la decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 26) nonché il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 1), nella parte in cui riguarda il ricorrente,
- adottare, ai sensi dell'articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale misure di organizzazione del procedimento,
- condannare il Consiglio, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2 del regolamento di procedura, a sopportare le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione

— A tale proposito, il ricorrente deduce, fra l'altro, che, la motivazione degli atti impugnati non consente né al ricorrente di impugnarli dinanzi al Tribunale né al Tribunale di esercitare il suo controllo sulla loro legittimità.

2. Secondo motivo, vertente su una violazione dei diritti fondamentali

— Nell'ambito di tale motivo, il ricorrente fa valere una violazione del diritto di proprietà e una violazione del diritto ad un'attività economica. Egli contesta il carattere sproporzionato delle misure restrittive adottate. Infine egli ritiene che siano stati violati i suoi diritti della difesa.

3. Terzo motivo, vertente su uno sviamento di potere

Il ricorrente fa valere a tale proposito, fra l'altro che il Consiglio sarebbe incorso in uno sviamento di potere, poiché, con l'introduzione di misure restrittive nei confronti del ricorrente, sarebbero stati perseguiti altri scopi, quali consolidare e sostenere lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani in Ucraina.

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione

Nell'ambito di tale motivo il ricorrente contesta in particolare la violazione del diritto ad un trattamento imparziale, la violazione del diritto ad un giusto e equo trattamento e la violazione del diritto ad un'accurata indagine dei fatti.

5. Quinto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione

Ricorso proposto il 12 maggio 2014 — Azarov/Consiglio

(Causa T-332/14)

(2014/C 223/65)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Oleksii Mykolayovych Azarov (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: G. Lansky e A. Egger, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, ai sensi dell'articolo 263 TFUE, la decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 26), la decisione di esecuzione 2014/216/PESC, del Consiglio, del 14 aprile 2014 che attua la decisione 2014/119/PESC concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 111, pag. 91) nonché il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 1) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2014, del Consiglio, del 14 aprile 2014 che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 111, pag. 33), nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- adottare, ai sensi dell'articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale misure di organizzazione del procedimento;
- condannare il Consiglio, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2 del regolamento di procedura, a sopportare le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione

— A tale proposito, il ricorrente deduce, fra l'altro, che, la motivazione degli atti impugnati non consente né al ricorrente di impugnarli dinanzi al Tribunale né al Tribunale di esercitare il suo controllo sulla loro legittimità.

2. Secondo motivo, vertente su una violazione dei diritti fondamentali

— Nell'ambito di tale motivo, il ricorrente fa valere una violazione del diritto di proprietà e una violazione del diritto ad un'attività economica. Egli contesta il carattere sproporzionato delle misure restrittive adottate. Infine egli ritiene che sia stato violato i suoi diritti della difesa.